

Notificazione della cessione al debitore ceduto - Libertà di forma -
Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto
ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione -
Idoneità.

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera,
purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere
effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante
comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione
ex art. 645 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014